

Medicinali per uso umano di origine industriale (con AIC, Dlvo 219/06) - Guida pratica alla normativa sulla ricetta medica

	RR Ricetta ripetibile	RR con sostanze stupefacenti	RNR Ricetta utilizzabile una sola volta	RMR Ricetta ministeriale a ricalco
	Art. 88 Dlvo 219/06	Art. 88 Dlvo 219/06 In presenza di sostanze stupefacenti art. 45 commi 7 e 8 L.49/06 e DM 7/8/06	Art. 89 Dlvo 219/06 e specialità medicinali incluse nella Legge n. 38 del 15.03.2010 e DM 31.03.2010 (G.U. n. 78 del '3.04.2010)	Tabella II Sezione A e per il dolore: ✓ buprenorfina cp e fiale, metadone; ✓ per uso parenterale: codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone, ossimorfone (L. 8/2/01, n.12; Ordinanza G.U. 141 del 20.06.2009)
Nome e Cognome del paziente	NO	NO	SI o il codice fiscale o le sole iniziali quando sia richiesta con appositi decreti la riservatezza dei trattamenti (attualmente solo per il RETROVIR)	SI
Indirizzo	NO	NO	NO	NO
Posologia	NO	NO	NO	SI
Validità	6 mesi salvo diversa indicazione del medico	30 giorni decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la ricetta non è spedibile	30 giorni escluso quello di redazione (L. 8/2/01, n. 12)	30 giorni escluso quello di redazione (L. 8/2/2001, n. 12)
Limiti alla prescrizione	salvo diversa indicazione, per un periodo non superiore a 6 mesi e comunque per non più di 10 volte; l'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni diverso dall'unità esclude la ripetibilità della vendita	per non più di 3 volte in 30 giorni, in assenza di indicazioni quantitative che, comunque, escludono la ripetibilità della vendita	la quantità indicata, eccetto: medicinali a base di isotretinoina (Roaccutan, ecc.) (?); nella terapia del dolore (Coefferalgan, Durogesic, Depalgos, Effentora, Jurnista, MS Contin, Oramorph, Oxycontin, Transtec, ecc.) quantità per 30 giorni di terapia secondo posologia o in mancanza secondo dosaggio massimo presente nel foglietto illustrativo	quantità non superiore a 30 giorni di terapia calcolati in base alla posologia. Terapia del dolore: max due preparazioni o dosaggi diversi, se l'eccedenza è dovuta a più confezioni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire 30 gg di terapia in base alla posologia, dandone comunicazione al medico
Adempimenti del farmacista all'atto della spedizione	Data prezzo e timbro	Data prezzo e timbro	Data e prezzo ed anche il timbro se il medicinale è soggetto a carico e scarico Documento di riconoscimento esclusivamente per i medicinali <u>prescritti su ricetta bianca</u> ⁽³⁾ di cui al DM 31.03.2010 (G.U. n. 78 del 03.04.2010) appartenenti alla Tabella II sez. D dopo l'Ordinanza del 16.06.2009 ed impiegati nella terapia del dolore (no per <i>Coefferalgan, Tachidol, Depalgos 5 e 10 mg, Oxycontin 5 e 10 mg</i>)	Data, prezzo, timbro e identificazione dell'acquirente (estremi di documento)
Conservazione della ricetta	NO	NO	SI in originale per almeno 2 anni se è documento di uscita (Tab. II Sezione C) DPR 309/90) ⁽¹⁾ e se su ricetta bianca appartenente alla Tabella II sez. D dopo l'Ordinanza del 16.06.2010 DM 31.03.2010 (G.U. n. 78 del 03.04.2010); negli altri casi si conserva l'originale per 6 mesi , poi la ricetta <u>deve essere distrutta per tutelare la riservatezza (Dlvo 282/99)</u>	SI per 2 anni a far data dall'ultima registrazione sul registro stupefacenti in un posto riservato e separato dalle altre ricette (Dlvo 282/99)

(1) In regime di SSN, se la ricetta è redatta in duplice esemplare, uno di questi si invia alla ASL, l'altro si conserva per almeno 2 anni; oppure, in mancanza del duplice esemplare si conserva la copia, per esempio una fotocopia, della ricetta SSN.

(2) ROACCUTAN ecc.: occorre indicare la posologia per un fabbisogno non superiore a 30 giorni; la validità della ricetta è di 7 giorni dalla data di compilazione per sesso maschile, dalla data di certificazione per sesso femminile; sulla ricetta per sesso femminile il medico riporta due date (redazione e certificazione) anche se coincidenti; se la ricetta è computerizzata la data di certificazione può essere apposta a penna.

Se il medico supera i dosaggi massimi riportati nella Tabella N 8 della F.U. XII ed. e succ. modifiche **non** è richiesta la dichiarazione speciale (assunzione di responsabilità).

(3) Per tali medicinali della tabella II sezione D secondo il DM 31.03.2010 (G.U. n. 78 del 03.04.2010), cioè quelli derubricati con la prima Ordinanza del 16.06.2009, se dispensati con ricetta bianca è fatto altresì obbligo alla farmacia di trasmettere, entro la fine del mese successivo, i dati consuntivi delle ricette spedite solo all'Ordine provinciale dei Farmacisti.

